

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 991

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore ROLLANDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2001

—————

Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali
edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell’urbanistica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Gli ordinamenti professionali dei geometri e dei periti industriali risalgono ai regolamenti di cui ai regi decreti 11 febbraio 1929, rispettivamente n. 274 e n. 275. Tali norme assumono a criterio di riferimento un dato assolutamente generico e metagiuridico qual è la «modestia» dell'opera, determinando una molteplicità e diversità di soluzioni, adottate di volta in volta dagli interpreti.

Le disposizioni del 1929, infatti, nella parte essenziale, sono rimaste, a tutt'oggi immutate; d'altro canto, alla luce dell'incontestabile progresso scientifico e tecnologico intervenuto in questi ultimi sessanta anni, ciò che allora poteva apparire rilevante e perfino grandioso si presenta oggi come modesto.

Oggi gli studi ed i programmi svolti negli istituti tecnici, aggiornati nel tempo, sono tali da superare queste problematiche di competenze, ma non il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274: quindi, onorevoli senatori, vogliamo legittimare il lavoro di migliaia di operatori nel settore, che da sempre sono stati vicini alle attività economiche di piccoli operatori e di strati sociali che hanno visto nel geometra un professionista capace di risolvere i problemi delle loro attività patrimoniali ed economiche, senza tra l'altro entrare assolutamente nella competenza dei tecnici laureati.

Pertanto, il disegno di legge proposto risponde alla necessità di fornire una definizione concreta delle competenze ivi indicate e genericamente individuate nei regi decreti del 1929 con la locuzione «modeste costruzioni civili».

Com'è ormai noto, tale formulazione ha determinato l'insorgere di un corposo contenzioso dal quale sono scaturite pronunzie giurisprudenziali non sempre univoche e, quindi, non in grado di fornire un criterio interpretativo adeguato sia per i professionisti sia per la clientela, al punto che perfino l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (cosiddetta *Antitrust*) ha avuto modo di evidenziare la necessità di un chiarimento a livello normativo, nell'ambito delle attribuzioni del Parlamento.

Il testo che viene proposto si rifà a quello del 3 novembre 1994 (Atti Senato 248 e 261-A) con ulteriori interventi tendenti ad affrontare le problematiche delle nuove iscrizioni agli albi dei geometri e dei periti industriali (tenendo conto dei corsi triennali universitari di specializzazione già di fatto istituiti, per i geometri, da numerose università e da confermare, per entrambe le categorie, da parte dello Stato).

Il testo proposto ha soprattutto lo scopo di offrire una normativa che dia soddisfazione alle esigenze dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia senza interferire sulle tradizionali competenze degli ingegneri e degli architetti, particolarmente in materia urbanistica.

Considerato che sostanzialmente il presente disegno di legge riprende il testo licenziato in sede referente dall'8^a Commissione del Senato il 3 novembre 1994, nella XII legislatura (testo che era stato oggetto di numerose lunghe discussioni e di un approfondito esame) si confida in un suo sollecito positivo esame da parte dei competenti organi del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di arredo urbano.

Art. 2.

(Edifici)

1. Sono di competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, con esclusione dei calcoli statici di complessi di strutture, organicamente e solidalmente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

a) in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

b) in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o in-

terrato. È esclusa la competenza per i progetti strutturali di adeguamento antisismico di complessi edilizi staticamente collegati.

2. La progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo amministrativo delle opere sono di competenza dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, anche oltre i limiti di cui al comma 1, se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato.

3. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi del testo unico in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

4. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche i limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi igienico-sanitari e funzionali, gli interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, purchè non comportino interventi statico-strutturali sui complessi di strutture in cemento armato di cui al comma 1.

5. Sono esclusi dal computo del numero dei piani di cui al comma 1 i sottotetti se adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili.

Art. 3.

(Urbanistica)

1. Rientra nella competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro.

Art. 4.

(Prestazioni varie)

1. Rientrano nella competenza professionale anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, l'estimo e l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali.

Art. 5.

(Norme relative ad altre competenze professionali)

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, contenute nel regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nella legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 6.

(Norme sull'iscrizione all'albo professionale)

1. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali pari ad almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia entro i limiti definiti dall'articolo 2, comma 1.

2. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali in-

feriore a dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia come definita dall'articolo 2, comma 1, allorchè dimostrino di possedere uno dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato, con profitto, corsi di aggiornamento professionale in materia di costruzioni edilizie pubbliche o private della durata di almeno centoventi ore, indetti dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con istituti di istruzione secondaria superiore, secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni;

b) aver comprovato, al consiglio del collegio professionale competente per territorio, l'esecuzione di progettazione e direzione dei lavori afferenti opere di edilizia pubblica o privata secondo *standard* fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni.

Art. 7.

(Norme transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore di apposite disposizioni in materia di riconoscimento della laurea di primo livello per l'accesso alle professioni di geometra e di perito industriale, i periodi di pratica o di formazione e lavoro di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, alle lettere c) e d) del comma 3 e al comma 4 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono elevati a tre anni. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione alle professioni di geometra e di perito industriale, da sostenere previa frequenza dei corsi di cui al comma 2, lettera a), sono disciplinati in coerenza, per quanto attiene all'edilizia, alle competenze professionali così come definite dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

2. Sono fatte salve le competenze dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

